



COMUNE DI LENDINARA
PROVINCIA DI ROVIGO

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI FINANZIAMENTI
E BENEFICI ECONOMICI**

Approvato con delibera di C.C. n. 34 del 12.03.1995

Modificato con delibera di C.C. n. 31 del 21.04.2009

Esecutivo dal 30.05.2009

CAPO I

FINALITA'

Articolo 1

1 – Con il presente Regolamento il Comune di Lendinara, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 07 Agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impegnate.

Articolo 2

1 – L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2 – L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

Articolo 3

1 – La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art 6 della Legge 08 Giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Articolo 4

1 – Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla Legge.

2 – Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal Regolamento di cui all'art. 7 della Legge 08 Giugno 1990, n. 142.

Articolo 5

1 – Il rilascio di copia del presente Regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello sesso hanno sede.

2 – Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

CAPO II

PROCEDURE

Articolo 6

1 – La Giunta Comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro il mese di gennaio, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani di intervento, sono perentori, a pena di inammissibilità della domanda. Comunque qualora la Giunta ravvisi l'opportunità o la necessità può con provvedimento motivato ammettere l'istanza pervenuta non oltre 10 giorni dalla scadenza dei termini fissati.

2 – la Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

3 – Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della Legge n. 241/1990.

4 – Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal quarto comma dell'art. 14.

5 – Per quanto riguarda la concessione di contributi e sussidi di cui al successivo Capo VI – Assistenza e Sicurezza Sociale, la Giunta annualmente definisce il “Piano integrato dell'Assistenza così come specificato al successivo Art. 20.

Articolo 7

1 – Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione della finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2 – Le istanze devono essere redatte secondo i moduli che la Giunta Comunale adotta in conformità alle disposizioni del presente Regolamento, a seconda delle finalità alla quale si intende destinare il finanziamento richiesto.

3 – Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 02 Maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della Legge 18 Novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 19 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie, oltre che a quelli rientranti nell'art. 21.

4 – Per quanto riguarda la concessione ed erogazione di contributi e sussidi di cui al successivo Capo VI – Assistenza e Sicurezza Sociale – la documentazione allegata alla prima istanza successiva all'entrata in vigore del presente Regolamento ha validità annuale e sarà integrata qualora intervengano variazioni e/o quando la Commissione di cui al successivo art. 11 ne ravvisi la necessità per un maggior approfondimento della pratica.

Articolo 8

1 – Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al servizio competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 6.

2 – Le istanze istruite sono rimesse da ciascun servizio alla Giunta Comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità di intervento e nel quale sono evidenziate le

richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.

3 – La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, dalle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

4 – Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al servizio competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Articolo 9

1 – Il servizio competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nelle deliberazioni sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

2 – Il responsabile del servizio esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa alla Giunta Comunale, per le determinazioni di competenza, munita degli altri pareri ed attestazioni previsti dalla Legge.

Articolo 10

1 – Per la concessione e l'erogazione di contributi e sussidi di cui al successivo Capo VI – Assistenza e Sicurezza sociale – le istanze pervenute ed istruite dal servizio competente prima di essere rimesse alle determinazioni della Giunta, secondo i precedenti articoli 8 e 9, sono sottoposte al parere obbligatorio, ma non vincolante, della Commissione Comunale Assistenza, così come disciplinata al successivo articolo 11.

Articolo 11

1 – La Commissione Comunale per i servizi assistenziali, nell'ambito delle sue funzioni consultive, esprime un motivato parere sulle istanze di contributi e sussidi di cui al successivo Capo VI.

2 – Detta Commissione svolge anche funzioni propositive nei confronti della Giunta di cui al comma 1.

3 – La Commissione è così composta:

- dal Sindaco o dall'Assessore all'Assistenza che la presiede

- da n. 6 (sei) membri esperti in problemi assistenziali, di cui 2 (due) in rappresentanza della minoranza.

4 – I n. 6 (sei) componenti elettivi sono nominati dal Consiglio Comunale con voto limitato a 4 (quattro) nominativi, garantendo in ogni caso la rappresentanza della minoranza.

5 – Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente di ruolo del Comune, nell'ambito dell'Ufficio Assistenza, designato dal Sindaco.

6 – Perché le riunioni della Commissione siano valide è richiesta la presenza di almeno n. 4 (quattro) componenti, compreso il Presidente.

7 – Le decisioni della Commissione si intendono approvate quando hanno riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. La Commissione è convocata dal Presidente, senza particolari formalità.

8 – I componenti della Commissione non possono prendere parte alle decisioni riguardanti sé stessi o loro parenti o affini, fino al IV grado civile, o il coniuge.

9 – I componenti che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive decadono dalla carica. Il Presidente della Commissione, verificandosi tale circostanza, ne dà comunicazione al Sindaco affinché sia promossa la sostituzione del decaduto.

10 – Il verbale di ogni seduta, redatto dal Segretario della Commissione, viene steso in doppio originale e sottoscritto, oltre che dal Segretario medesimo, dal Presidente.

11 – Il primo originale è destinato a formare il registro dei verbali, conservato presso gli atti dell'Ufficio Assistenza. Il secondo originale è trasmesso alla Giunta per i provvedimenti di cui ai precedenti articoli.

12 – La Commissione rimane in carica quanto il Consiglio Comunale che ha nominato i suoi componenti elettivi, pur continuando a svolgere i suoi compiti fino all'insediamento della nuova.

CAPO III

SETTORI D'INTERVENTO

Articolo 12

1 – I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero
- c) Attività per la tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura, educazione ed informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali;

2 – Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3 – sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi della stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) Per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento di corrispettivi per la funzione dei beni e dei servizi, dalla disciplina da stabilirsi in conformità con l'art. 32, comma secondo, lettera g) della Legge 08 giugno 1990, n.142;
- b) Per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

CAPO IV

SOGGETTI AMMESSI

Articolo 13

1 - La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento;
- b) di Enti pubblici, per le attività che essi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di Enti privati, Associazioni Fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) di Associazioni non riconosciute e di Comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 (sei) mesi, la richiesta s'intervento.

2 – Quanto disposto al comma precedente sarà integrato, per quanto compatibile, dal regolamento comunale per la disciplina dell'Albo delle Associazioni, così come previsto dal I comma dell'Art. 78 dello Statuto Comunale, oltre che dai provvedimenti legislativi emanati in materia. –

CAPO V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Articolo 14

1 – Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 04 gennaio 1968, n. 15, della situazione patrimoniale del richiedente (beni mobili e immobili) e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione e l'ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2 – Al richiedente, con provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

3 – L'erogazione della somma totale o a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

4 - L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano l'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco, ai sensi del secondo comma dell'art. 36 dello Statuto Comunale, nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per queste finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ad alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale competente. Mensilmente il Sindaco comunica alla Giunta e alla Commissione di cui all'Art. 11 gli interventi disposti; la Giunta quindi, con la presa d'atto della Commissione dispone in discarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del quinto comma dell'art. 45 della legge 08 Giugno 1990, n. 142.

5 – L'erogazione dei sussidi di cui al precedente comma 4, è effettuata mediante anticipazione dell'Economo Comunale, al quale la somma verrà rimborsata secondo le modalità del vigente Regolamento del Servizio di Economato.

6 – Le modalità e i termini di erogazione di cui ai precedenti commi 2 e 3, in relazione agli interventi di cui al Capo VI del presente regolamento non sono vincolanti per la Giunta, che può stabilire criteri diversi all'atto dell'adozione dei provvedimenti di approvazione dell'intervento e assegnazione definitiva dei contributi.

Articolo 15

1 – Per gli Enti pubblici e privati e le Associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione delle loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art.12, primo comma, l'istanza di concessione deve essere correlata, per il primo anno, da una copia del bilancio di previsione e del programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'Ente ha fruito del contributo dell'Amministrazione, oltre al bilancio preventivo e al programma per il nuovo anno, dovrà essere

presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

Per quanto riguarda gli interventi finanziari a favore delle Scuole Materne private, le stesse oltre alla documentazione di cui innanzi, dovranno produrre gli elenchi dei frequentanti per l'anno scolastico cui si riferisce il contributo.

2 – Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli Enti pubblici e privati ed alle Associazioni il cui Statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni – o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto – con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

3 – L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 75% nel secondo semestre dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25% a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.

4 – I documenti di cui al precedente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 16

1 – Per gli Enti pubblici e privati, le Associazioni ed i Comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultano analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere correlata da copia dell'ultimo bilancio approvato dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

2 – L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Sindaco per il 50% entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione della manifestazione e per il 50% entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà richiedere all'Ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

Articolo 17

1 – L'intervento del Comune non potrà essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 16, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 15.

2 – Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e tra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziati dallo stesso e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3 – Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentati nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazione irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può

sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4 – La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5 – Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione in uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o dal budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e nell'ambito di fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

Articolo 18

1 – Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento delle loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse sono realizzate con il concorso del Comune.

2 – Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e con i mezzi tramite i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3 – Il patrocinio anche gratuito di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.

4 – La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

5 – Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Articolo 19

1 – Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela della maternità e del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo delle persone disabili;
- f) alla prevenzione ed al recupero delle forme di dipendenza;
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate e al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2 – Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- b) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- c) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

3 – Nei casi di cui al precedente comma 2, lettera c), qualora lo stato di bisogno risulti gravato dalla incapacità di amministrare le proprie risorse, l'intervento assistenziale potrà essere erogato in forma "indiretta" affinché lo stesso intervento non venga vanificato. Per forma "indiretta" deve intendersi che in luogo del pagamento della somma di denaro a favore dell'assistito, si dispone l'erogazione della stessa somma a favore di soggetti o Enti, creditore dell'assistito (proprietario dell'alloggio per l'affitto, Enti erogatori di servizi per il pagamento di bollette, ecc.).

Articolo 20

1 - Nel bilancio annuale il Consiglio Comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale, tenuto conto di quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 14.

2 – Annualmente la Giunta Comunale definisce il "Piano integrato dell'Assistenza" che riporta gli interventi che saranno realizzati, sia dal Comune direttamente che attraverso i soggetti indicati nel secondo comma del precedente articolo 19, oltre che alle linee generali per organizzare forme coordinate d'intervento dei diversi soggetti al fine di conseguire al miglior livello di efficacia le finalità previste.

3 – L'Assistente Sociale del Comune sovrintende all'attuazione del Piano Integrato dell'Assistenza, svolgendo l'azione di coordinamento e guida dei programmi di intervento, alla cui attuazione partecipano sia le strutture del Comune preposte, con le risorse ed i mezzi di cui dispongono, che i soggetti esterni individuati dal Piano stesso.

4 – Il Piano Integrato dell'Assistenza dovrà prevedere, per i soggetti che necessitano di immediata assistenza, appositi interventi da effettuarsi in conformità a quanto stabilito dal quarto comma del precedente art.14.

Articolo 21

1 - Le norme del presente regolamento integrano qualora necessario il Regolamento Comunale per la disciplina del Servizio di Assistenza Domiciliare.

CAPO VII

ATTIVITA' SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO

Articolo 22

1 -Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2 - Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3 - Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4 - Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

5 - Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Articolo 23

1 - La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art.22, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e , qualora necessario, da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. In ogni caso devono essere previste idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2 - Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentivo, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di pubblico spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

CAPO VIII

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' RICREATIVE

Articolo 24

1 - Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione delle manifestazioni ricreative e dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) Al concorso per l'organizzazione di manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) Al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti significativamente le aziende predette;
- c) Al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) A contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
- e) A contributi annuali a favore delle Associazioni Pro Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2 - Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale, oltre che di apposito personale. La concessione, deliberata dalla Giunta Comunale, è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Per quanto riguarda gli impianti elettrici, qualora si tratti di manifestazioni di rilevante interesse pubblico, la Giunta può stabilire di concedere l'uso agevolato degli stessi previa determinazione della quota di contribuzione della spesa a carico degli organizzatori. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3 - La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli articoli 14 e 15 del presente Regolamento. Il contributo del Comune non può, in nessun caso essere superiore al 100% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi.

4 - Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità

Articolo 25

1 - Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente art. 24 si osservano le norme di cui agli artt. 15 e 17 del presente Regolamento.

CAPO IX

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE E TUTELA DEI VALORI ARTISTICI

Articolo 26

1 - Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzate principalmente :

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelle altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
- f) al concorso nell'arricchimento del patrimonio tecnico e didattico-educativo degli alunni delle locali scuole.

Articolo 27

1 – La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educative e culturale sia dell'attività già svolta, che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2 – I contributi una-tantum per le finalità di cui all'art.26, lettera e), non possono essere di importo superiore al 100% delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto, documentato, dell'iniziativa.

3 – Le concessioni sono effettuate con l'osservanza del procedure stabilite dai precedenti Capi II, IV e V.

4 – Per quanto riguarda la concessione temporale di locali, spazi, impianti, personale ed attrezzature di proprietà comunale si richiama quanto stabilito dal precedente art. 24 – comma 2.

CAPO X

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Articolo 28

1 – Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunali, sono principalmente finalizzati:

- a) Al sostegno della attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontariato che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) Alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) Alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2 – Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

3 – Per quanto riguarda la concessione temporale di locali, spazi, impianti, personale ed attrezzature di proprietà comunale si richiama quanto stabilito dal precedente art. 24 comma 2.

CAPO XI

INTERVENTI STRAORDINARI

Articolo 29

1 – Per iniziative e manifestazioni non comprese nel presente Regolamento per la loro straordinarietà, o per quelle la cui natura, organizzazione e programmazione, per tempi a disposizione o per modalità operative, non consente l'applicazione del seguente Regolamento, la Giunta Comunale, qualora ritenga sussistere un interesse generale della comunità, può accordare l'intervento del Comune se esiste in bilancio la disponibilità finanziaria.

2 – Per le iniziative di cui al comma precedente saranno applicabili per quanto compatibili le disposizioni di cui al Capo V – Condizioni generali di Concessione –

3 – La concessione da parte della Giunta Comunale dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

4 – Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti Capi II, IV e V.

Articolo 29 bis

1 - In deroga a tutte le disposizioni contrarie contenute nel presente Regolamento, viene stabilito che l'Amministrazione Comunale può erogare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili in bilancio, contributi straordinari a favore di attività economiche e produttive operanti sul territorio comunale.

La Giunta Comunale, su conforme parere della Commissione Consiliare competente, con atto di indirizzo ex art. 49, 1° comma, del T.U.E.L., approvato con D.L. 18.08.2000, stabilisce le finalità, le condizioni, i presupposti e le modalità per l'erogazione.

CAPO XII

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Articolo 30

1 – Ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.1991, n 412, è stato istituito con provvedimento di Giunta Comunale n. 145 in data 24.03.1993 l'Albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2 – L'Albo è aggiornato annualmente, entro il 31 Marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

3 – L'Albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti sono trasmessi, in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

Articolo 31

1 – L'Albo è suddiviso in settori d'intervento, secondo il presente Regolamento:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero
- c) Attività per la tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura, educazione ed informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali;

2 – Per ciascun soggetto fisico iscritto all'Albo sono indicati:

- a) Cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) Finalità dell'intervento, espresse in forma sistematica;
- c) Importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) Durata, in mesi dell'intervento;
- e) Disposizioni di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

3 – Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi iscritti all'Albo sono indicati:

- a) Denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) Indirizzo;
- c) Finalità dell'intervento espresse in forma sintetica;
- d) Importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) Disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Articolo 32

1 – Alla prima redazione dell'Albo ed agli aggiornamenti provvederà l'Ufficio Segreteria del Comune, in base agli elementi predisposti in conformità all'articolo precedente dai servizi interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio Ragioneria.

2 – L'Albo approvato dalla Giunta Municipale, è pubblicato per 2 (due) mesi all'Albo Pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3 – L'Albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito Regolamento.

4 – Copia dell'Albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 Aprile di ogni anno.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

1 – Il presente Regolamento, composto da n. 34 articoli, entra in vigore al momento della esecutività della delibera che lo approva e secondo quanto disposto dall'Art. 10 dello Statuto Comunale.

2 – Eventuali modificazioni, soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta e sempre secondo l'art. 10 dello Statuto Comunale. La proposta di abrogazione totale del presente Regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di adozione di un provvedimento sostitutivo.

Articolo 34

1 – Con l'approvazione del presente Regolamento si intende abrogato totalmente il Regolamento per l'organizzazione e l'erogazione dei servizi assistenziali, approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 12.03.1995.